

Provincia di Torino



Città di Orbassano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 129

**OGGETTO: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAMENTO
COMUNALE - DISPOSIZIONI DI MERITO**

L'anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 09:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	Qualifica	Firma Presenze
BOSSO CINZIA MARIA	SINDACO	SI
PUGLISI ETTORE	VICE SINDACO	SI
FIORA GIANFRANCO	ASSESSORE	NO
LOPARCO LUCIANO	ASSESSORE	SI
MANA STEFANIA	ASSESSORE	NO
RUSSO ANTONINO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco Bosso Cinzia Maria.

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - REGOLAMENTO COMUNALE - DISPOSIZIONI DI MERITO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti (art. 18 della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, confluito in seguito nell'art. 93, commi 7-bis e seguenti, del medesimo decreto legislativo), consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
- In attuazione della norma surichiamata, a seguito di contrattazione decentrata, con D.G.C. n. 19 del 30.01.2017 è stato approvato il "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50";
- Sulla specifica questione degli incentivi per funzioni tecniche, con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, la Corte dei Conti ha quindi affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 "sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)". Il principio di diritto ivi enunciato si imperniava sulla distinzione tra gli incentivi c.d. "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7-ter, del d.lgs. n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato art. 113. In sostanza, nelle pronunce della Sezione delle autonomie non era stata rinvenuta una specificità nei compensi previsti per le funzioni tecniche, tale da far ritenere non applicabile il limite stabilito per i trattamenti accessori. Ciò, anche in funzione della rilevata difformità della fattispecie introdotta dall'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, rispetto all'abrogato istituto degli incentivi alla progettazione, nonché per il fatto che tali emolumenti, essendo erogabili anche per gli appalti di servizi e forniture, venivano configurati, ai sensi delle disposizioni normative all'epoca vigenti, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale);
- Anche alla luce degli atti assunti dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 7/2017 di cui sopra e successiva n. 24/2017, che ribadiva l'analogo

presupposto di inclusione degli incentivi per funzioni tecniche nel tetto dei trattamenti accessori, con successiva D.G.C. n. 242 del 12.12.2017 venivano effettuate alcune modifiche ad una serie di articoli del suddetto Regolamento; in particolare, veniva introdotto ex-novo l'art. 12 bis ad oggetto: "Norma transitoria a seguito Deliberazione Corte Conti, Sezione Autonomie, 10 nn. 7/2017 e 24/2017";

Considerato che:

- Successivamente ai menzionati principi giurisprudenziali, è intervenuto l'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per specificare che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture. Il nuovo comma 5-bis dell'art. 113 in esame ha precisato, infatti, che *"gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*.
- Al fine di fornire un orientamento interpretativo univoco sulla materia così innovata, è quindi intervenuta la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, enunciando il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".* Come si legge nei presupposti della stessa deliberazione, *".... La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale."*
- Occorre ora allinearsi al nuovo orientamento della Corte dei Conti, onde evitare nocimento ai lavoratori (sia a quelli cui in generale è riservato il trattamento economico accessorio, sia ai potenziali percettori dell'incentivo in discorso), espungendo dal vigente Regolamento i commi 1 e 5 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 7 e l'art. 12 bis, in quanto in contrasto con lo stesso;
- Le modifiche sopra proposte, sottoposte in contrattazione decentrata nella riunione del 30/05/2019, si presentano peraltro come variazione formale, ai fini di una chiarezza applicativa, posto che il successivo art. 15 del medesimo Regolamento già prevede che *"Per quanto non contenuto nel presente"*

regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed alle disposizioni vigenti in materia.”;

Rilevato che:

- La delibera della Corte dei Conti - Sezione controllo per il Piemonte n. 25/2019/SRCPIE/PA del 01/01/2019 prevede, tra l'altro, che “...omissis ... in considerazione della natura sinallagmatica dell'emolumento de quo, ritiene di riconoscere autonomo rilievo, rispetto alla stipula del contratto, al momento di effettivo svolgimento dell'attività prevista dalla Legge dal quale sorge il conseguente incentivo del dipendente, purchè però sia stato previsto l'accantonamento delle risorse anche solo sulla scorta del dato normativo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs.50 del 2016 ss.mm.ii. In assenza di un accantonamento relativo almeno all'esercizio in cui si è svolta l'attività “incentivabile”, infatti, non è possibile impegnare ex post, ossia in un successivo esercizio, risorse riferibili ad obbligazioni già scadute in quanto di competenza dell'esercizio precedente. Tale operazione si configurerebbe quantomeno elusiva del principio della competenza finanziaria potenziata, che impone di imputare gli impegni e gli accertamenti all'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridicamente perfezionata, e che si configura come regola gestionale fondamentale per la realizzazione per l'effettività del principio dell'equilibrio dinamico di bilancio elevato dall'art. 81 Cost. a principio di sana amministrazione” ... omissis
- La delibera della Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Toscana n. 19/201/PAR del 27/03/2018 prevede, tra l'altro, che ...omissis ... “la singola amministrazione non può procedere a riparto fintanto che non abbia provveduto all'adozione del regolamento ex art. 113, giacché è proprio tale provvedimento che recepisce e traduce in norme le modalità ed i criteri individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Passando a considerare l'accantonamento di somme nel quadro economico riguardante la singola opera ai fini del riparto, tale aspetto – a differenza della erogazione – trova completa disciplina già nell'articolo di legge, il quale così dispone: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche...”. L'amministrazione, dunque, procede all'accantonamento “... non sulla base del regolamento approvato successivamente, che non è retroattivo, ma sulla base di una scelta prudenziale dell'ente, effettuata, nei limiti di legge, ex ante” (Sezione controllo Lombardia n. 185/2017/PAR). A ben vedere, infatti, mentre la pregressa disciplina stabiliva che fosse il regolamento a determinare la percentuale effettiva da destinare al fondo (art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006: “La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare”), ora, invece, l'art. 113 nulla dispone in merito ed individua quale contenuto del regolamento le sole modalità ed i criteri di ripartizione del fondo, come fissati in sede di contrattazione. Ne consegue che la singola amministrazione ha facoltà di determinare la percentuale da destinare al fondo, ovviamente entro i limiti di legge del 2 per cento. Ed infatti, l'accantonamento in parola rappresenta una scelta discrezionale e prudenziale dell'ente, al quale soltanto compete decidere se procedervi o meno.” ... omissis...;

- Per quanto sopra espresso, risulta peraltro opportuno riservarsi di apportare modifiche e/o integrazioni al sopra citato regolamento, in seguito alla determinazione in sede di contrattazione decentrata integrativa di eventuali nuove modalità e/o criteri anche conseguenti all'entrata in vigore della legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 del decreto-legge 30 aprile 2019, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e alla determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata;

Visto l'art. 23 "Salario accessorio e sperimentazione" del D.Lgs. 75/2016;

Visti gli articoli 48 e 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Visto l'allegato parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla detta proposta dal Dirigente del settore gestione del territorio;


Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, quale presupposto motivazionale, ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
2. DI ALLINEARSI al nuovo orientamento della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti di cui alla Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, provvedendo ad espungere dal vigente "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50" approvato con D.G.C. n. 242/2017, i commi 1 e 5 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 7 e l'art. 12 bis, a seguito dell'intervenuta adozione delle Deliberazione Corte Conti, Sezione Autonomie, 10 nn. 7/2017 e 24/2017;
3. DI DARE ATTO che:
 - a. le modifiche sopra proposte, sottoposte in contrattazione decentrata nella riunione del 30/05/2019, si presentano peraltro come variazione formale, ai fini di una chiarezza applicativa, posto che il successivo art. 15 del medesimo Regolamento già prevede che "Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed alle disposizioni vigenti in materia.";
 - b. l'assunzione del presente atto non comporta impegni di spesa di tipo diretto sul bilancio dell'Ente;
4. DI RISERVARSI di apportare modifiche e/o integrazioni al sopra citato regolamento, in seguito alla determinazione in sede di contrattazione

decentrata integrativa di eventuali nuove modalità e/o criteri anche conseguenti all'entrata in vigore della legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 del decreto-legge 30 aprile 2019, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e alla determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata.

Procedutosi a separata votazione, per l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non arrecare nocimento ai dipendenti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.



Città di Orbassano

II SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. n. 129 DEL 31/07/2019.

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto:

OGGETTO: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – REGOLAMENTO COMUNALE – DISPOSIZIONI DI MERITO


a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Orbassano, li 30/07/2019

IL RESPONSABILE DEL
II SETTORE - GESTIONE DEL
TERRITORIO

Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
Bosso Cinzia Maria



Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02 AGO. 2019

Orbassano, li

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata comunicata in data 02 AGO. 2019 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)

Orbassano, li

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo
